Autismo, per il Tribunale di Rimini la colpa è del vaccino. Sconcerto dei medici

Data 14 luglio 2012
Categoria pediatria

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 2010 148, Ruolo n°2010 0474; Cron. N° 2012886, ha accolto il ricorso presentato da una coppia di genitori contro il Ministero della Salute per chiedere il pagamento dell'indennizzo per danni da complicanze irreversibili a causa di una vaccinazione.

Una vecchia ipotesi ha trovato credito presso il Tribunale di Rimini secondo il quale è stato un vaccino contro Morbillo-Parotite-Rosolia a far diventare autistico un bambino.

Il caso risale al 2004, quando il bambino, secondo le affermazioni dei genitori, avrebbe manifestato i primi problemi il giorno stesso dell'iniezione. Tre anni dopo è arrivata la diagnosi di autismo e il riconoscimento dell'invalidità totale. Il nesso causale, secondo i giudici, la cui sentenza è corroborata dal parere di uno specialista, è dunque "accertato". Tanto da condannare il ministero della Salute a pagare l'indennizzo.

Si può ben comprendere la disperazione dei genitori, molto meno la non conoscenza da parte di esperti e dei giudici di quanto la comunità scientifica ha oramai da tempo acclarato.

A seguito della sentenza, il Board Scientifico del Calendario Vaccinale per la Vita ha espresso forte sconcerto per la recente sentenza del Tribunale di Rimini che torna ad associare la vaccinazione anti Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR), alla Sindrome di Kanner, meglio nota come Autismo, evidentemente basandosi su quanto pubblicato, ormai 14 anni fa, dalla rivista Lancet, e successivamente ritirato per l'evidente infondatezza di quanto inizialmente proposto da un gruppo di ricercatori britannici.

Il Board Scientifico del Calendario Vaccinale riunisce figure di elevato prestigio dell'Igiene e della Sanità Pubblica, della Medicina Generale, della Pediatria territoriale-ospedaliera e universitaria facenti capo a Società Scientifiche ed Associazioni Mediche - Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI); Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG); Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP); Società Italiana di Pediatria (SIP).

La nota rivista medica Lancet ha infatti ufficialmente ritirato lo studio sui possibili collegamenti tra autismo e vaccino trivalente MPR. L'articolo, pubblicato nel 1998 e scritto dal medico britannico Andrew Wakefield, è stato causa di una lunga disputa scientifica durata quasi 12 anni. Wakefield sosteneva che il vaccino fosse causa di infezioni intestinali, a loro volta legate alla sindrome di Kanner. Le sue affermazioni furono screditate dal mondo scientifico, e sono state alla base di uno dei più rilevanti contenziosi nella storia della medicina: purtroppo le false tesi proposte portarono a una forte diminuzione del numero di vaccinazioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altre parti dell'Europa, con la conseguenza, in molti casi nefasta, di un repentino aumento dei casi di morbillo e delle sue complicanze,inclusi numerosi casi di encefalite e di morte.

"Diversi punti del lavoro del 1998 di Wakefield sono scorretti", disse in un comunicato stampa la stessa rivista scientifica, ritrattando la pubblicazione del 1998. Una commissione disciplinare del Comitato medico generale britannico (General Medical Council), dopo un accurato studio, ha decretato come Wakefield presentò la sua ricerca in modo "irresponsabile e disonesto" e ha "ignorato insensibilmente" la sofferenza dei bambini oggetto dello studio. Nel rapporto del comitato scientifico si legge, inoltre, che Wakefield ha anche "rovinato la reputazione" della professione medica. Lo stesso Wakefield è stato espulso dal Royal College of Physicians e non può più praticare la medicina. Verdetti quindi netti e gravi che lasciano pochi dubbi.

I risultati di due studi scientifici recentemente pubblicati su una delle riviste mediche più accreditate a livello mondiale, il British Medical Journal (uno il 5 gennaio 2011 BMJ 2011; 342: c5347; l'altro pubblicato l'11 gennaio 2011 - BMJ 2011; 342: c5258) hanno decretato l'infondatezza di questa associazione e, tra l'altro, che i pazienti sono stati reclutati attraverso attivisti anti-vaccinali, e che lo studio è stato commissionato e finanziato con un preciso scopo connotato da pregiudizi ideologici e interessi economici.
Troppo spesso e senza riscontri scientificamente sostenibili, la sola correlazione temporale tra la somministrazione di un vaccino ed un evento avverso o una patologia dovuta a cause ignote viene considerata di per sé stessa sufficiente a decretare che la colpa sia della vaccinazione.

Il Board raccomanda che prima di compiere azioni che direttamente o indirettamente esitano in senso negativo su tutta la comunità rimettendo a rischio di malattia bambini e adulti per riflessi negativi sulla adesione ai programmi nazionali di prevenzione, chi è chiamato a giudicare - Commissioni ex Legge 210/92 comprese - assuma il massimo rigore scientifico e soprattutto la sostenibilità delle affermazioni, delle sentenze e dei giudizi basata su acquisizioni universalmentericonosciute.

Risulta anche anomalo il fatto che la citata sentenza possa ignorare le ragioni e le azioni della comunità scientifica nazionale ed internazionale che, tra l'altro, ha il diritto/dovere di tutelare tutti gli operatori al solo fine di far esercitare la professione con le dovute garanzie medico-legali. Purtroppo sentenze come quella appena emanata rischiano di avere il solo risultato di far perdere fiducia in uno strumento preventivo fondamentale per la salute dei bambini e di tutta la popolazione, con conseguente ri-emergenza di malattie gravi e talora anche mortali, come il morbillo, inducendo peraltro nei genitori di bambini affetti da una seria patologia come l'autismo la falsa convinzione di aver trovato la ragione di tante sofferenze patite. E certamente questi genitori non meritano un'ulteriore falsità sulla condizione dei propri figli.

Infine, onde evitare che tale sentenza faccia giurisprudenza negativamente incidendo sulle dinamiche professionali degli operatori, il Board auspica che il Ministero della Salute, quale parte resistente nella causa conclusasi con la contestata sentenza di primo grado, voglia proporre Appello presso la Corte di Bologna. A tal proposito i componenti del Board si rendono disponibili a coadiuvare l'Avvocatura dello Stato fornendo pareri e letteratura scientifica che valga a ribadire la lex artis e segnatamente l'inidoneità della specifica vaccinazione a configurare antecedente dotato di valore causale nel determinismodell'autismo.

Fonte

Firenze Medica Anno X 2012 n. 71